



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 166 del 20-10-2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE 2022/2024 PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO ANNUALE 2022 - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 42 DEL 31.03.2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venti** del mese di **Ottobre** alle ore **15:00** in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta, e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	BORELLI MASSIMILIANO	SINDACO	Presente
2	ANDREASSI LUCA	VICE SINDACO	Presente
3	SERGI GABRIELLA	ASSESSORE	Presente
4	SANTORO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
5	SEMENTILLI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
6	ANDERLUCCI MARCO	ASSESSORE	Presente
7	CAMMARANO ENRICA	ASSESSORE	Presente
8	ZEPPIERI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente

Richiamato il regolamento sul funzionamento della giunta comunale approvato con deliberazione n. 45 del 10/3/2020 e, segnatamente, l'art. 4 che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

il Sindaco, il Segretario Comunale, gli Assessori Luca Andreassi, Vincenzo Santoro, Maurizio Sementilli, Enrica Cammarano ed Alessandra Zeppieri sono presenti nella sala delle adunanze della sede comunale;

gli Assessori Gabriella Sergi e Marco Anderlucci sono collegati in video conferenza tramite la piattaforma Whatsapp;

tutti i presenti sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario Generale;

lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

tutti i partecipanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Premesso che:

l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 267/2000, fissano per gli enti locali l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e costituiscono il riferimento alla necessità di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio prescrivendo come obiettivo finale, la riduzione programmata della spesa di personale;

la Legge n. 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Il D. Lgs. n.165/2001, come modificato dal D. Lgs n.75/2017:

- all'art. 5 riconosce alle pubbliche amministrazioni autonomia organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e l'attuazione, tra gli altri, del principio di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di cui all'art. 2;
- all' art. 6, comma 2, prevede che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi al cittadino, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale di fabbisogno di personale in coerenza con la pianificazione triennale delle attività della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- all'art. 6 comma 2, prevede inoltre, che il piano triennale sopracitato indica le risorse finanziarie, nei limiti di quelle disponibili a legislazione vigente, necessarie per coprire il fabbisogno di personale che dovranno essere verificate nella loro disponibilità dai competenti organismi;
- all'art. 6, comma 3 è previsto che, in sede di definizione del piano, le dotazioni organiche sono rimodulabili in base ai fabbisogni programmati ed in relazione alle assunzioni da effettuare senza alcun vincolo della distribuzione di personale fra i livelli di inquadramento giuridico, fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa complessiva;
- all'art. 6, comma 6 è previsto che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;

Richiamata per *relationem* la deliberazione della G.C. n. 42 del 31.03.2022, con la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024 – piano annuale 2022;

Visto e richiamato il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.19, comma 8, della L.448/2001, (verbale n. 5 del 31.03.2022) sul predetto piano del fabbisogno del personale;

Accertata la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano triennale del fabbisogno di personale, come sopra approvato qualora vengano a verificarsi esigenze tali da determinare mutazioni organizzative nel quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Preso atto, di quanto attestato e certificato dal Dirigente del Servizio Economico- Finanziario, con la nota prot.11724 del 22.02.2022, come di seguito riportato:

del rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali per l'esercizio 2020;

il bilancio di previsione 2021-2023, il rendiconto di gestione, il bilancio consolidato e l'invio dei dati relativi a tali documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (dl n.113/2016), sono stati tutti completati entro i termini previsti; L'ente non ha dichiarato lo stato di dissesto e non si trova in

condizioni deficitarie strutturali;

Il bilancio di esercizio chiuso nel 2020 e il bilancio di previsione 2021-2023 sono costruiti e gestiti coerentemente con gli obiettivi di rispetto dei limiti di spesa di personale imposti dalla normativa vigente. Si attesta che la stessa per l'esercizio 2020 è stata inferiore rispetto al triennio di riferimento e allo stesso modo il bilancio 2021-2023, appena concluso ancorché non rendicontato, a rispettato il limite della spesa del triennio 2011-2013 (in cui è stata pari a € 7.205.940,84), secondo il principio di contenimento della spesa di personale, stabilito dall'art. 1, comma 557 e 557-quater, Legge n. 296/2006 e s.m.i. ;

Rispetto al metodo di calcolo fatto in base all'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 la spesa di personale del 2022 è prevista nella misura di € 6.805.260,17 e pertanto inferiore al valore soglia indicato al precedente punto per € 400.680,67;

la spesa di personale prevista allo stato attuale per il 2022, calcolata in base alle regole fissate dal decreto 17.03.2020, attuativo del D.L. 34/2019 è pari a € 6.865.319,17. Questa tiene conto del personale in dotazione al 01.01.2022 e della integrale, ancorché non completata, realizzazione del piano delle assunzioni per l'esercizio 2021. Rispetto a tale valore il limite previsto in base alla normativa sopra richiamata, pari a 8.554.837,82 determina una capacità assunzionale massima per l'esercizio 2022 fino a ulteriori € 1.418.694,69. È evidente che si tratta di un valore limite che deve trovare anche le necessarie coperture contabili all'interno del sistema complessivo di bilancio;

Il valore soglia del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (D.M. 17 marzo 2020 attuativo dell'art. 33 del D.L. 34/2019) è pari a 17,85%, come risulta dal prospetto allegato alla citata nota, dimostrativo del mantenimento anche per l'anno corrente del rispetto dei limiti di spesa di personale;

dell'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, attivata regolarmente utilizzata fin dal 2014;

i tempi medi di pagamento, riportano un ritardo medio annuale, nell'esercizio 2020, di 22,91 giorni dalla data di scadenza della fattura, pertanto, in netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente, sempre nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia. Tale dato è stato pubblicato sul sito internet dell'ente; il rispetto è confermato nel 2021 "26 giorni di ritardo" (anche se dichiarato incostituzionale con sentenza 272/2015 della Corte costituzionale);

Dato atto che:

con deliberazione della G.C. n.53 del 29.03.2013 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente e con deliberazione della G.C. n.188 del 12.12.2014 è stata rideterminata la dotazione organica;

con deliberazione della G.C. n. 211 del 10.11.2016 è stato aggiornato l'assetto organizzativo dell'Ente;

con deliberazione della G.C. n.250 del 22.12.2016 è stata modificata ed aggiornata la dotazione organica ed assegnato il personale ai settori organizzativi dell'Ente;

con deliberazione della G.C. n. 52 del 27.03.2017 è stato aggiornato l'organigramma e revisionato l'assetto organizzativo dell'ente;

con deliberazione della G.C. n.16 del 29.01.2021 è stato riorganizzato l'assetto organizzativo dell'Ente;

con deliberazione della G.C. n.5 del 20.01.2022 è stata verificata per l'anno 2022 l'inesistenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

con deliberazione della G.C. n.6 del 27.01.2022 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive per il periodo 2022-2024 del Comune di Albano Laziale;

con deliberazione della G.C. n. 58 del 15.04.2021 è stata approvata la Programmazione triennale 2021-2023 per il fabbisogno del personale;

con deliberazione della G.C. n. 42 del 31.03.2022 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 – Piano annuale 2022;

Visto l'art. 1 della Legge di Bilancio n. 178/ 2020, commi 797 e seguenti, che ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, prevede la concessione di un contributo economico statale, di natura strutturale, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte;

Dato atto che il Comune di Albano Laziale ricopre attualmente il ruolo di capofila del Distretto

Socio-Sanitario RM 6.2 per la gestione associata dei Servizi Sociali dei Comuni di: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi, come da Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 01.07.2019;

Atteso che l'ufficio di piano del Comune di Albano Laziale, quale capofila dell'ambito territoriale dei predetti comuni che ne fanno parte, a seguito dell'indirizzo da parte del Comitato Istituzionale del Distretto Istituzionale socio-sanitario RM 6.2, espresso con Deliberazione n.1 del 17.02.2022, deve procedere all'assunzione di Assistenti Sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500;

Atteso altresì, che nel richiamato piano del fabbisogno del personale è stata prevista, per l'anno 2022, l'assunzione di n. 2 figure di assistente sociale, cat. D posizione economica D1, ai sensi della legge n. 178/2020, la cui spesa grava interamente sul fondo di solidarietà comunale, coperto con contributi finanziari erogati, in via strutturale, da parte dello Stato;

Considerato che il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale, quale coordinatore del distretto RM 6.2, con nota prot. N. 58839 del 20.09.2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha richiesto di aumentare il numero degli assistenti sociali da assumere, da 2 a 3 unità, al fine di assicurare l'assolvimento del rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, a valere esclusivamente sul Fondo di Solidarietà Comunale erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Preso atto che l'ufficio di piano, quale coordinatore del distretto RM 6.2, ha espletato il relativo concorso pubblico ed ha approvato la graduatoria di merito definitiva, come meglio relazionato nella già menzionata nota;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'integrazione del richiamato piano del fabbisogno del personale con l'inserimento dell'ulteriore figura di assistente sociale cat. D, posizione economica D1, e di aumentare di una unità il numero dei posti nella dotazione organica, che da due passa a tre;

Dato atto che l'assunzione di detta ulteriore unità di assistente sociale, per espressa disposizione dell' art 1, comma 801 L.178/2020, è effettuata in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, di cui all'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006 e in deroga, ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del DL n. 34/2019, convertito dalla legge 126/2020, dei limiti di cui all'art. 33, comma 2 del DL 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019, e che la maggior spesa in bilancio per tale posto è interamente finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

Rilevato che la Corte dei Conti sezione regionale per la Lombardia, con deliberazione n. 65/2021/PAR, si è pronunciata in merito alla neutralità della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all'art. 1, co 797 e ss., L 178/2020, che non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art.33 del DL n. 34/2019 e, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, le assunzioni sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, co 28, del DL. n. 78/2010 e all'art 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006;

Ritenuta pertanto l'esigenza di aggiornare la propria programmazione, attraverso l'integrazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, piano annuale 2022, approvato con deliberazione della G.C. n.42 del 31.03.2022;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di integrare il piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 - piano annuale esercizio 2022, approvato con deliberazione della G.C. n.42 del 31.03.2022, introducendo la seguente integrazione:

n.1	Assistente sociale	Contratto a tempo indeterminato	Tempo pieno	Concorso pubblico bandito dall'Ufficio di Piano del Comune di Albano Laziale in qualità di ente capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2 per la gestione associata dei comuni di Albano L., Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi	Assunzioni destinate al potenziamento dei servizi sociali, in attuazione dell'art. 1 c. 797-801 L. 178/2020. Le assunzioni sono finalizzate a raggiungere il rapporto di 1 a 6.500 tra assistenti sociali e popolazione residente dell'ambito territoriale, coperte con contributi finanziari erogati in via strutturale dallo Stato. Le assunzioni sono in deroga al vincolo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 c. 557 della L. 296/06 e in deroga all'art. 33 c.2 del D.L. 34/19 convertito dalla L. 58/19
-----	--------------------	---------------------------------	-------------	---	--

2. di dare atto che l'assunzione di detta unità di assistente sociale, per espressa disposizione dell'art. 1, comma 801 L. 178/2020, è effettuata in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, di cui all'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006 e in deroga, ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del DL n. 34/2019, convertito dalla legge 126/2020, dei limiti di cui all'art. 33, comma 2 del DL 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019, e che la maggior spesa in bilancio per tale posto è interamente finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

3. di dare, altresì atto, che resta confermato tutto quanto già programmato nella richiamata programmazione triennale 2022-2024 per il fabbisogno di personale – piano annuale 2022, approvata con deliberazione della G.C. n.42 del 31.03.2022;

4. di precisare che il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2022-2024, approvato con la predetta deliberazione, ed integrato con il presente provvedimento, è comunque subordinato al mantenimento del rispetto dei vincoli e delle regole imposte dalla normativa vigente in materia di spese di personale attestate dal Dirigente del Settore economico-finanziario e richiamate nel predetto provvedimento (art. 1. Comma 557 L.296/2006, art.9, comma 28 D.L.78/2010, art.33, comma 4, D.L.34/2019 – D.P.C.M. 17.03.2020);

5. di dare atto che la dotazione organica dell'Ente e dei fabbisogni programmati, come da allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, sono stati aggiornati sulla base della predetta integrazione;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato alla nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2022-2024;

7. di affidare gli adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo al Responsabile del Servizio Risorse Umane ed al Responsabile del Servizio Finanziario, ciascuno per la parte di propria competenza;

8. di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001;

9. di trasmettere il presente provvedimento alle rappresentanze sindacali;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art.16 del D.lgs. n.33/2013;

11. di trasmettere il presente piano integrativo del piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. lgs n. 165/2001, come introdotto

dal D.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

12. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA URTESI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005